

Buongiorno,

con la presente siamo ad informare che tra le principali novità introdotte dal **D.P.R. 146/2018**, decreto nazionale che darà attuazione al nuovo regolamento **F-Gas 517/2014**, vi è l'istituzione della **Banca dati dei gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature contenenti tali gas - Art.16**.

In sostanza **le vendite** di gas fluorurati a effetto serra e **di apparecchiature contenenti tali gas** nonché **le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento** di dette apparecchiature, dovranno essere **comunicate, per via telematica**, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente, previa iscrizione a tale registro. Nello specifico:

Vendita ad utilizzatori finali

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza, **a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 24 luglio 2019)**, dovranno comunicare alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

- tipologia di apparecchiatura;
- numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
- anagrafica dell'acquirente;
- dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

Installazione, controllo perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento

A decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 24 settembre 2019), l'impresa o la persona fisica certificata, a seguito dell'installazione oppure del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, dovrà comunicare per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

- numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura (solo per chi effettua l'installazione);
- anagrafica dell'operatore;
- data e luogo di installazione;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione oppure durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
- nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione oppure l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
- eventuali osservazioni.

Per quanto riguarda lo **smantellamento delle apparecchiature, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 24 settembre 2019)** l'impresa o la persona fisica certificata dovrà comunicare per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

- data e luogo di smantellamento;
- anagrafica dell'operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
- misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura;
- dati identificativi della persona fisica certificata dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di smantellamento;
- eventuali osservazioni.

Le informazioni relative al controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati **entro 30 giorni dalla data dell'intervento**.

NOTA: le apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra di Olimpia Splendid sono tutti i sistemi split (Nexya e Aryal) e i soli modelli Unico Twin e Unico Boiler.